



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali  
e Biodiversità

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	ART. 12
Tipologia	Approvazione
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00664 del 04/11/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 036***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 036/DIR/2025/00682

**OGGETTO:** L.R. 59/2017, L.R. 28/2018 , R.R. n. 5/2021 e art. 11. 1 del P.F.V.R. - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). Approvazione "LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA STIMA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE RICADENTI IN TERRITORIO DI CACCIA PROGRAMMATA" .

---



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali  
e Biodiversità

Il giorno 04/11/2025,

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

#### **VISTA**

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n.1974 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale 8 giugno 2023, n. 272 Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Istituzione Sezione di Dipartimento e rimodulazione funzioni. Modifiche al D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021.
- D.G.R. n. 132 del 14/02/2025 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale".
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la L.R. del 31 dicembre 2024, n. 42, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità 2025)";
- la L.R. del 31 dicembre 2024, n. 43, "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la DGR n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027, art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 e D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali  
e Biodiversità

Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile, e le successive DGR n. 1329/2024, n. 1641/2024, n. 132/2025, n. 398/2025, n. 582/2025, n. 918 del 27/06/2025, la DGR n. 1080 del 29/07/2025 e DGR n. 1375 del 30/09/2025 di proroga del precitato incarico di Dirigente di Sezione a decorrere dal 01/10/2025 per un periodo di tre anni;

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 32 del 31.10.2022 di conferimento ad interim dell'incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità n. 292 del 05/05/2025 con la quale è stato conferito l' incarico di Elevata Qualificazione denominata “ Gestione patrimonio equino regionale e Gestione danni da fauna selvatica” al dott. Pierpaolo D’Arienzo con decorrenza dal 01/05/2025;

## VISTI, altresì,

- artt. 10 e 26 della Legge 157/92;
- gli artt. 11, 51 comma 4 lett. b) e 52 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm e ii “;
- la L.R. 28/2018;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021, “Ambiti Territoriali di caccia – ATC”;
- l' art. 11.1 del P.F.V.R. 2018-2023 approvato con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021 “
- il Regolamento reg. UE 3118/2024 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- le Linee guida e a Documenti tecnici ISPRA 2022 in materia di gestione faunistica e ambientale.

## Premesso che:

- l'art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” della LR 59/2027 stabilisce che gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico- venatorio;
- l'art. 5 “Compiti del Comitato di gestione” del RR 5/2021 “Ambiti Territoriali di Caccia” al punto i) stabilisce quanto segue:
  - *i) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall'attività venatoria; individua i criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nei limiti dello stanziamento regionale .....*



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali  
e Biodiversità

- gli ATC perseguono *“finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza”* e tale disposizione è coerente con la previsione dell’art. 1, comma 1 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che estende l’ambito di applicazione dei principi generali dell’attività amministrativa ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative;
- con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2025, n. 768 avente ad oggetto *“L. 157/1992 e LR 59/2017. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (adottato con DGR n. 1198/2021 e sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione con D.G.R. 2054/2021, D.G.R. 783/2024 e DDS 450/2024). Ulteriore proroga”* è stato prorogato il PFVR 2018/2023 al 30/06/2027;
- con REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2025, n. 6 avente ad oggetto *“Attuazione della proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023”*;
- l’art. 11.1 del precitato P.F.V.R. 2018-2023 prorogato, avente ad oggetto *“Criteri per la determinazione dei contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole in aree destinate a caccia programmata (artt. 8,9,10 L.R. 59/2017)”*, stabilisce che gli ATC si avvalgono delle somme, a destinazione vincolata, trasferite annualmente dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 50 e 51 comma 4 lett. b) della L.R. n. 59/2017;
- nel rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 13 del vigente P.F.V.R. 2018/2023 gli ATC provvedono ad indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica, finanziabili in funzione delle richieste pervenute e ritenute ammesse;
- dotarsi di linee guida per avere criteri e modalità univoche, su tutto il territorio regionale, per la stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole è importante, soprattutto quale riferimento tecnico-operativo per i tecnici incaricati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dagli uffici regionali competenti nella valutazione dei danni e nella predisposizione dei relativi atti amministrativi.

## Ritenuto:

- opportuno, per una corretta gestione dell’istruttoria da parte degli ATC, approvare le *“LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA STIMA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NEL TERRITORIO DI CACCIA PROGRAMMATA”*, che includono il *“fac simile di domanda”* per la richiesta di indennizzo (Allegato A) e la tabella riassuntiva contenente i criteri di riferimento per la valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e alle strutture basata sulle linee guida ISPRA (Allegato B);
- dare atto che tali linee guida disciplinano in modo chiaro le modalità per la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziata e definiscono i criteri oggettivi per la quantificazione dei danni e per il loro indennizzo, sempre nel rispetto dei limiti dello stanziamento regionale disponibile.



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali  
e Biodiversità

**Tutto ciò premesso, si propone di:**

- procedere all'approvazione delle "LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA STIMA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NEL TERRITORIO DI CACCIA PROGRAMMATA", che includono il fac simile del modello di domanda per la richiesta di indennizzo (Allegato A) e la tabella riassuntiva contenente i criteri di riferimento per la valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e alle strutture basate sulle linee guida ISPRA (Allegato B), parti integranti del presente provvedimento;
- pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito <https://foreste.regione.puglia.it/>.
- notificare il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) pugliesi per gli adempimenti consequenziali.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.118/2011**

si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali  
e Biodiversità

Approvare le "LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA STIMA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NEL TERRITORIO DI CACCIA PROGRAMMATA", che includono il fac simile del modello di domanda per la richiesta di indennizzo (Allegato A) e la tabella riassuntiva contenente i criteri di riferimento per la valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e alle strutture basate sulle linee guida ISPRA (Allegato B), parti integranti del presente provvedimento;

Pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito <https://foreste.regione.puglia.it/>.

Notificare il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) pugliesi per gli adempimenti consequenziali.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO\_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31/07/2015, mediante affissione per n.10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO\_175/1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicato in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà notificato agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC ) pugliesi.

## ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
linee guida per ATC.pdf - 6d0b1e64933301012207fa155c7d8d4e05550d8ffd8bb39cf3754d3ac75e261e
modello di domanda All. A).pdf - d33c48ea587609a3300a7567c3f2781334c03565eb9726ad36788b3d0fa709b0
tabella All. B).pdf - 9a0930bf8305eddd1c31c12a7613713344955f5062cb15141ace375eb57c259b



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle  
Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali  
e Biodiversità

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 036/DIR/2025/00682 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta  
Giuseppina Pistillo

Gestione patrimonio equino regionale e gestione danni da fauna selvatica  
Pierpaolo D'Arienzo

Attuazione politiche faunistiche e venatorie regionali  
Simona Sansevrino

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e  
Naturali  
Domenico Campanile



## **LINEE GUIDA OPERATIVE**

### **PER LA STIMA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA**

### **ALLE COLTURE AGRICOLE**

**in ottemperanza della L. 157/1992, L.R. 59/2017 e RR 5/2021**

Le presenti Linee Guida Operative per la stima dei danni da fauna selvatica regolamentano, nell'ambito delle attribuzioni previste per gli Ambiti Territoriali di Caccia, in particolare dalla L. 157/92 (artt. 10 e 26) nonché dall'art 5 del R.R. n. 5/2021, linee guide ISPRA 2022 e deliberazioni regionali, l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e/o alle opere funzionali all'attività agricola all'interno del territorio di competenza degli A.T.C., previo accertamento e determinazione di stima tecnica del perito incaricato dagli stessi A.T.C. e sulla base del parere espresso dalla Commissione Danni.

#### **1. Premessa**

L'art. 11 "Ambiti Territoriali di Caccia - ATC" della LR 59/2027 stabilisce che gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico- venatorio.

L'art. 5 "Compiti del Comitato di gestione" del RR 5/2021 "Ambiti Territoriali di Caccia" al punto i) stabilisce quanto segue:

*i) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall'attività venatoria; individua i criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nei limiti dello stanziamento regionale di cui al successivo art. 12 lett. b) e nel rigoroso rispetto dei criteri (concernenti l'an e il quantum da erogare) e delle modalità per la concessione dei contributi predeterminati nel Piano Faunistico Venatorio regionale. L'elenco dei beneficiari dei contributi, con l'indicazione dell'importo dell'indennizzo concesso, è pubblicato sul sito web dell'ATC e sulle pagine del sito istituzionale della Regione, a cura della struttura regionale competente cui l'elenco è tempestivamente trasmesso dal C.d.G.; sull'osservanza dell'obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l'ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione che procederà con gli strumenti previsti dal Programma Venatorio*



*regionale. L'entità del contributo da corrispondere è stabilito, dopo apposito sopralluogo, dai tecnici degli uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio;*

Le fonti di finanziamento destinate agli indennizzi per gli agricoltori provengono da due canali di-stinti:

1. Programma Venatorio Regionale Annuale:
2. Entrate Proprie – Quote Soci: destinate all'indennizzo dei danni causati dalla fauna stanziale non protetta, come dettagliatamente indicato nell'articolo 12, comma 5, Lettera b) del Regolamento Regionale n. 5/2021.

Gli ATC perseguono *“finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza”*. Tale disposizione è coerente con la previsione dell'art. 1, comma 1 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che estende l'ambito di applicazione dei principi generali dell'attività amministrativa ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

## **2. Obiettivi**

Le presenti linee guida rappresentano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi fintanto questi non siano inseriti nel Piano Faunistico Venatorio regionale e sono redatte al fine di uniformare, su tutto il territorio regionale, le procedure di stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole. Esse costituiscono riferimento tecnico-operativo per i tecnici incaricati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dagli uffici regionali competenti nella valutazione dei danni e nella predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Il documento fornisce indicazioni sulle metodologie di rilievo in campo, sui criteri di quantificazione del danno economico, sulle modalità di redazione e trasmissione delle relazioni tecniche e liquidazione.

Le linee guida sono elaborate in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale Puglia n. 59/2017 e del RR n. 5/2021.

## **3. Specie faunistiche e tipologie di danno**

Le specie faunistiche maggiormente responsabili dei danni alle colture agricole nel territorio regionale pugliese sono rappresentate, in ordine di incidenza, dal cinghiale (*Sus scrofa*), dalla lepre comune (*Lepus europaeus*) e, in misura minore, dall'istrice (*Hystrix cristata*), quest'ultima specie protetta, non di competenza dell'ATC.

A livello locale, in funzione della distribuzione territoriale e delle caratteristiche ambientali, possono inoltre contribuire al verificarsi di danni anche altre specie e, in taluni contesti, specie opportuniste appartenenti alla fauna (volpe) e all'avifauna selvatica (corvidi, columbiformi cacciabili).

I danni si manifestano principalmente su colture cerealicole, ortive, vigneti, oliveti e frutteti, mediante asportazione dei frutti, scortecciamento, sradicamento o calpestio.

#### **4. Requisiti del soggetto richiedente**

Possono beneficiare degli aiuti di cui alle presenti linee guida:

- a) gli imprenditori agricoli, come definiti dall'art 2135 del c.c., che operano nel settore della produzione agricola primaria, in possesso di P. IVA, iscritti ai registri della CCIAA (fatto salvi i casi di esonero). In caso di danni ad aziende zootecniche, le stesse devono avere un codice di allevamento fornito dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- b) i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, come sopra definiti, non ricadendo nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive mm.ii. non sono indennizzati in applicazione del predetto Regolamento;
- c) le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, con fascicolo aziendale regolarmente aggiornato nei quali sono inseriti gli appezzamenti di terreno sui quali si sono verificati i danni denunciati.

Per imprese, ai sensi del presente disciplinare, si intende l'impresa unica di cui all'art. 2 del Reg. n.1408/2013 e successive mm.ii., cui si fa rinvio.

In osservanza del Regolamento n.1408/2013 e successive mm.ii., se un'impresa opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in uno o più settori diversi dalla produzione primaria dei prodotti agricoli, la stessa è tenuta a garantire, con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi, in quanto tali altri settori non possono beneficiare degli aiuti «de minimis» di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013.

#### **5. Contributo, massimale e cumulo**

I contributi di cui al presente disciplinare riguardano i danni di importo non inferiore a 250 euro causati da animali selvatici alle produzioni agricole.

Ai sensi dell'art. 3, del Reg. n. 1408/2013, come novellato dal Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica non può superare 50.000 euro nell'arco degli ultimi tre anni. Resta fermo che l'amministrazione regionale assicura che

l'importo complessivo, riferito a tutti gli aiuti «*de minimis*», concessi a valere delle presenti linee guida, tenga conto altresì del limite stabilito nell'allegato II e declinato nei pertinenti decreti ministeriali. I controlli sul massimale per beneficiario e del limite di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 1408/2013, come novellato dal citato Reg. (UE) 2024/3118, sono svolti attraverso il SIAN (Registro Aiuti).

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al comma 3 e di quelli esplicitamente richiamati nell'art. 3 del Reg. n. 1408/2013, gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. I contributi sono pertanto considerati trasparenti ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente disciplinare è assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Reg. n. 1408/2013 e ss.mm.ii. in caso di fusioni o acquisizioni o in caso di scissioni di una impresa in due o più imprese distinte.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente disciplinare è assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 (Cumulo) del Reg. n. 1408/2013 e ss.mm.ii, nonché la verifica per impedire eventuali sovra compensazioni erogate per i medesimi danni, sia di natura pubblica che privata in osservanza di quanto previsto dall'art. 4 ter della Legge Regionale n. 10/2003.

Prima della concessione dei contributi di cui al presente disciplinare è assicurato il rispetto delle condizioni di cui al Reg. n. 1408/2013 anche attraverso il Sian (Registro Aiuti).

## **6. Cause di esclusione**

Fermo restando la presenza dei requisiti d'impresa indicati nel precedente punto 5 non sono accolte le domande di indennizzo nei seguenti casi:

- colture intensive e particolarmente pregiate in assenza di azioni ed interventi di prevenzione posti in essere dai proprietari e/o conduttori (recinzioni elettrificate, dissuasori acustici/olfattivi, gestione faunistica, ecc.); i danni sono oggetto di indennizzo quando gli strumenti di prevenzione messi in opera e correttamente mantenuti dall'imprenditore non impediscono il verificarsi del danno; nelle aree soggette a vincoli di interesse storico-artistico o paesaggistico sono considerati deterrenti anche i muretti a secco purché risultino ben mantenuti e di altezza non inferiore a m. 1,50;
- colture non agronomicamente valide: le coltivazioni arboree o erbacee che risultino in stato di abbandono e/o che nei vari stadi di sviluppo non presentino parametri validi dal punto di vista produttivo in termini qualitativi e quantitativi non sono ammissibili all'indennizzo;
- danni il cui importo accertato sia pari o inferiore a 250,00 €;

- danni a produzioni per le quali siano state stipulate polizze assicurative a copertura di danni da fauna selvatica;
- danni da specie non rientranti nella categoria delle cacciabili o territori non di competenza dell'A.T.C.;
- terreni recintati assimilabili a fondo chiuso e dunque non varcabili per fini venatori;
- coltivazioni a perdere finalizzate alle disponibilità alimentari e sovvenzionate ai sensi della L.R. 59/2017;
- danni alle produzioni che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse.

## **7. Termini di presentazione della domanda di indennizzo**

La domanda deve essere presentata entro 8 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento dannoso.

## **8. Commissione Danni**

È istituita in seno al Comitato A.T.C. un'apposita Commissione Danni che ha il compito di verificare l'attendibilità delle pratiche di indennizzo danni inoltrate e le determinazioni del perito incaricato. A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare gli esiti di istruttoria dei tecnici di cui al punto 9 e le perizie formulate;
- proporre al Comitato di Gestione l'approvazione e il diniego delle pratiche di indennizzo danni;
- relazionare al Comitato gli esiti dell'istruttoria, comunicando il numero delle pratiche accolte e/o respinte e l'entità complessiva dell'indennizzo danni previsto.

## **9. Nomina dei tecnici per la valutazione dei danni da fauna selvatica**

Ai fini della corretta valutazione dei danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica, l'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente, ovvero l'Ente delegato dalla Regione, provvede alla nomina di uno o più tecnici abilitati mediante apposita procedura ad evidenza pubblica.

La selezione dei tecnici avviene attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ATC e della Regione Puglia su eventuali altri canali di comunicazione dell'Ente, contenente:

- i requisiti professionali richiesti (titoli di studio, iscrizione ad albi o collegi professionali, eventuali esperienze documentate nel settore agro-faunistico e ambientale);
- i criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle domande;

- la durata dell'elenco e le modalità di aggiornamento e rotazione degli incarichi.

Possono essere nominati tecnici valutatori esclusivamente i professionisti regolarmente iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nonché ad altri Albi o Collegi professionali competenti in materia agro-forestale e ambientale.

I tecnici incaricati svolgono i seguenti compiti:

- a) effettuare sopralluoghi sui fondi agricoli oggetto di segnalazione di danni da fauna selvatica;
- b) redigere i verbali di constatazione e valutazione tecnica, conformemente alle linee guida regionali e nazionali vigenti;
- c) collaborare con gli uffici competenti per la trasmissione e l'istruttoria delle pratiche di indennizzo;
- d) svolgere ogni altra attività connessa alle funzioni di accertamento e valutazione dei danni.

I tecnici nominati operano con incarico di durata triennale, rinnovabile, salvo revoca per giusta causa.

La Regione definisce con apposito atto le modalità di remunerazione dei tecnici incaricati e i criteri di rendicontazione delle attività svolte.

Resta necessario che gli ATC si dotino di un elenco di tecnici e periti estimativi a cui affidare, a rotazione, i relativi incarichi di perizia estimativa dl danno.

## **10. Responsabile del procedimento amministrativo**

Al fine di garantire la corretta gestione, la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di indennizzo dei danni da fauna selvatica, ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC) deve nominare un Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile del Procedimento cura:

- la ricezione e protocollazione delle istanze di indennizzo;
- la verifica preliminare dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti;
- la verificare della completezza documentale delle istanze e, qualora risultino incomplete, irregolari o errate o in ogni caso abbiano necessità di opportune integrazioni documentali, segnalare al richiedente il completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 10 giorni dall'avvenuta segnalazione a pena di rigetto della domanda;
- il coordinamento delle attività tecniche e istruttorie svolte dai periti incaricati;
- la formulazione della proposta finale di ammissibilità alla Commissione Danni e al Comitato di Gestione;

- la tenuta del fascicolo procedimentale e la conservazione della documentazione.

La nomina del Responsabile del Procedimento avviene con atto formale dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., che ne definisce durata, competenze e poteri sostitutivi in caso di assenza o impedimento.

La designazione deve essere comunicata alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, unitamente ai riferimenti del nominativo incaricato.

## **11. Procedure operative di rilievo in campo**

L'attività peritale del danno è obbligatoria per le richieste pervenute da soggetti che abbiano i requisiti di cui ai punti 4 e 5 che non presentino le cause di esclusione di cui al successivo punto 6.

Il sopralluogo è effettuato, da un tecnico incaricato. Il Presidente dell'ATC incarica il tecnico in modo da garantire l'assenza di conflitto di interesse; in particolare tra impresa agricola e tecnico incaricato non devono sussistere:

- rapporti di parentela;
- rapporti di carattere professionale (per esempio non può essere incaricato il tecnico che ha presentato la domanda di indennizzo cui il sopralluogo si riferisce, oppure il tecnico che cura per l'impresa la presentazione delle domande di partecipazione alle varie forme di sostegno previste;
- il sopralluogo deve essere effettuato, ove possibile, entro 48 ore dalla segnalazione del danno, e comunque entro 8 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda secondo l'ordine di ricevimento delle domande. Nel caso di accertamento dei danni con urgenza, è effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

Nei giorni successivi alla presentazione della richiesta di contributo, il soggetto che ha subito il danno deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sugli appezzamenti danneggiati al fine di consentire gli accertamenti necessari a permettere l'identificazione della specie animale che ha procurato il danno, la misurazione delle superfici e l'identificazione e le caratteristiche delle colture interessate. Il tecnico incaricato dell'accertamento del danno deve predisporre un verbale che deve contenere le seguenti informazioni:

- superficie totale e tipologia della coltura oggetto di sopralluogo tenuto conto dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale;
- superficie effettivamente danneggiata;

- fase vegetativa e stato di salute della coltura dichiarata nell'istanza (segnalazione di presenza di malattie e danni conseguenti l'evento denunciato);
- produzione potenziale della coltura (in condizioni di assenza di danno);
- quantità e/o percentuale di prodotto perso o che si prevede sia perso;
- eventuali altri danni indiretti e conseguenti;
- presunta data del danno (quando diversa da quella dichiarata);
- specie responsabile del danno;
- presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno, indicata come direzione geografica;
- indicazione della presenza o assenza di opere per la prevenzione adottate per il danno specifico;

Nel corso del sopralluogo è necessario acquisire una adeguata documentazione fotografica, relativa a:

- a. coltura danneggiata;
- b. contesto ambientale
- c. segni di presenza della specie responsabile del danno (impronte, segni di morsi, escrementi, ecc.)
- d. particolari del danno;
- e. presenza di opere di prevenzione.

Durante il rilievo si procede alla delimitazione della superficie interessata, alla georeferenziazione mediante GPS e alla documentazione fotografica.

Deve essere individuata una porzione di coltura integra quale termine di confronto per la stima della perdita produttiva.

Le metodiche di rilievo possono comprendere il campionamento a quadrati o a transeetti, ovvero la stima diretta della percentuale di superficie danneggiata. Tutti i rilievi devono essere riportati su apposita scheda tecnica di campo, corredata da cartografia ed estratto catastale.

Fino allo svolgimento del sopralluogo, o non oltre i termini sopra indicati nei casi di urgenza, sussiste l'obbligo di astenersi dal compimento delle attività agricole sulle opere o colture danneggiate che comportino l'impossibilità di accertare il nesso di causalità tra il danno subito e l'azione che l'ha determinato;

E' vincolante la comunicazione all'interessato della data e dell'orario previsto per il sopralluogo.



Il richiedente deve presenziare alle verifiche, anche tramite soggetto delegato. L'indisponibilità o l'irreperibilità del richiedente o del suo delegato a presidiare le operazioni tecniche del sopralluogo non costituiscono motivo di rigetto o contestazione delle risultanze del sopralluogo e della perizia successivamente redatta. Il tecnico incaricato, effettuato il riscontro in campo redige apposito verbale di sopralluogo (di cui al punto 13), dando indicazioni di massima rispetto la situazione riscontrata. Il richiedente, qualora presente, ha facoltà di controfirmare il verbale e rilevare sintetiche osservazioni o dichiarazioni. La mancata sottoscrizione viene annotata in calce al documento.

Al fine di una corretta valutazione del danno, il tecnico incaricato può prevedere e concordare con il richiedente altri sopralluoghi per ognuno dei quali verrà redatto apposito verbale.

## **12. Criteri di quantificazione del danno**

Il danno diretto è determinato come perdita di produzione conseguente all'azione della fauna selvatica. La quantificazione si effettua stimando la riduzione della resa unitaria rispetto a quella potenziale o media aziendale. Per ciascuna coltura devono essere considerati lo stadio fenologico e la gravità del danno.

La perdita economica (D) può essere espressa secondo la formula seguente:

$$D = (R\_m \times P\_m) \times (S\_d / S\_t)$$

dove:

R\_m = resa media (kg/ha)

P\_m = prezzo medio di mercato (€/kg)

S\_d = superficie danneggiata (ha)

S\_t = superficie totale coltura (ha)

## **13. Stima economica del danno**

I valori unitari da applicare per la valutazione economica sono riferiti ai prezzi medi regionali o, in mancanza, ai valori rilevati da ISMEA o dalle Camere di Commercio provinciali con riferimento all'annata agraria. In difetto di riferimento tipologico nelle mercuriali, è fatto rinvio alle quotazioni delle riviste specializzate di settore o alle quotazioni rilevabili sul mercato locale. L'importo complessivo del danno è determinato moltiplicando la perdita stimata per il valore economico unitario della produzione.

## **14. Redazione e trasmissione dei verbali**

Al termine del sopralluogo, il tecnico incaricato dall'A.T.C., per la stima e l'accertamento dei danni, deve redigere il verbale di sopralluogo e comunicare in seduta stante al richiedente, l'eventuale tipo di danno riscontrato o non riscontrato.

Il verbale di sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia dal perito incaricato che dall'agricoltore interessato o suo delegato. Eventuali note, osservazioni o integrazioni pertinenti devono essere riportate direttamente e in maniera chiara all'interno dello stesso documento, prima della sottoscrizione.

La relazione tecnica sintetica contenente dati aziendali, coordinate e localizzazione cartografica del danno con relativo file vettoriale (shp o kml), specie responsabile, coltura interessata, descrizione del danno, criteri di stima adottati e importo calcolato deve essere trasmessa alla Commissione Danni che ne verificherà la rispondenza e completezza per la relativa liquidazione.

La Commissione Danni da fauna degli ATC esamina e prende atto della perizia tecnica ed a seguito di tale valutazione, si occuperà di inviare al Comitato di Gestione ATC un'apposita relazione dettagliata per disporre e avviare le procedure per il pagamento dell'indennizzo.

Terminato il lavoro di verifica delle pratiche danni, la Commissione Danni presenta all'attenzione del Comitato di Gestione l'elenco delle domande ammissibili a indennizzo con relativo importo e delle domande non ammissibili a indennizzo, avendo cura di specificarne i motivi all'ATC competente e alla Sezione Regionale Agricoltura.

L'erogazione del pagamento è subordinata al completamento delle seguenti verifiche, essenziali per la corretta gestione della procedura amministrativa:

- a) che il beneficiario non sia titolare di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per i quali si richiede l'indennizzo;
- b) il rispetto del divieto di cumulo con indennizzi pubblici o privati cui il beneficiario ha diritto per i medesimi danni;
- c) la capienza *de minimis* (sotto la soglia di € 50.000,00) mediante Visura minimis; va verificata l'entità dell'aiuto percepito dall'impresa nell'anno di concessione e nei due anni precedenti (si fa riferimento all'anno solare).

Qualora l'importo da concedere ad un'impresa faccia superare la soglia massima consentita per il ***De Minimis***, l'ATC deve procedere alla riduzione proporzionale dell'importo da concedere all'impresa in modo che **rientri nella soglia dei 50.000,00 euro**, permettendo all'impresa di beneficiare della parte non eccedente.

L'impresa perde completamente il diritto all'intero beneficio qualora l'importo superi anche minimamente la soglia stabilita.

La comunicazione dell'ammissibilità, inammissibilità, finanziabilità o non finanziabilità al beneficiario è a firma del presidente dell'ATC.

Deve essere inoltre acquisito per tutti i casi di applicazione dei REGIMI DI AIUTO *de minimis*, il CODICE COR (Codice dell'aiuto individuale).

## **15. Liquidazione**

Entro novanta (90) giorni decorrenti dalla data di approvazione della pratica di indennizzo da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, l'Ambito Territoriale di Caccia dispone il pagamento dell'indennizzo, fatta salva la disponibilità delle somme necessarie.

Gli aiuti sono riconosciuti ai sensi del Regolamento UE N.3118/2024 "*De Minimis*".

In ipotesi di contenzioso attivato dal danneggiato, le somme riconosciute dall'ATC a titolo di indennizzo sono in ogni caso oggetto di accantonamento in attesa della successiva definizione della procedura risarcitoria.

## **16. Prevenzione e monitoraggio**

Gli ATC, su indicazione della competente struttura regionale, sono tenuti a promuovere misure di prevenzione quali recinzioni elettrificate, dissuasori visivi e acustici per difendere le colture ortive di pregio.

È altresì richiesto un monitoraggio costante della fauna selvatica e dei danni registrati, al fine di orientare gli interventi di controllo e prevenzione.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono tenuti a **rendicontare semestralmente** alla Sezione regionale competente i dati dei danni liquidati, da riportare, in un'apposita tabella Excel, i seguenti elementi, essenziali per un monitoraggio accurato:

- ✓ Protocollo e data di arrivo dell'istanza;
- ✓ Dati anagrafici e fiscali del titolare dell'azienda;
- ✓ Localizzazione precisa dell'evento (agro, foglio e particelle);

- ✓ Specie animale responsabile del danno;
- ✓ Specie orticola danneggiata;
- ✓ Importo economico concesso a titolo di indennizzo.

## **17. Norme finali**

Per le richieste di indennizzo al fine di una corretta e regolare procedura della pratica di indennizzo è opportuno ed auspicabile utilizzare la modulistica approvata dalla struttura regionale.

L'ATC è l'organo deputato ad accertare, quantificare e liquidare (nei limiti della capienza dello stanziamento regionale di cui dispone e dalle somme rivenienti dagli introiti propri – quote associative, permessi giornalieri, destinate all'indennizzo danni da fauna stanziale non protetta, di cui all'art. 12, co. 5, lett. b) del RR 5/2021), i danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta alle colture agricole nell'ambito del territorio di sua competenza, e ciò sulla scorta di una istruttoria tecnica-amministrativa che deve essere espletata dall'ATC in ossequio ai criteri (per l'*an* ed il *quantum*) e alle modalità di concessione degli indennizzi e nel rispetto delle varie fasi del procedimento istruttorio predeterminati dal Piano Faunistico Venatorio regionale, dal RR n. 5/2021 e dalla LR n. 28/2018.

Si aggiunge che nessuna delle norme esaminate prevede che i funzionari della Regione, ove pure coinvolti nel procedimenti dagli ATC, possano stabilire l'entità del danno da liquidare da parte degli ATC, che è di competenza di questi ultimi.

L'obbligo di indennizzo dei danni alle colture agricole da fauna selvatica stanziale non protetta, gravante sulle somme rivenienti dagli introiti propri dell'ATC – quote associative, permessi giornalieri, destinate all'indennizzo danni da fauna stanziale non protetta, di cui all'art. 12, co. 5, lett. b) del RR 5/2021, e trova il suo limite nella disponibilità dei contributi stanziati dalla regione ed assegnati agli ATC annualmente nell'ambito del Programma Venatorio regionale, rispondendo per l'eventuale "residuo", ad esaurimento di siffatti contributi regionali, solo la Regione Puglia.

## **18. Allegati tecnici**

Allegato A – Scheda di domanda per richiesta indennizzo danni da fauna selvatica.

Allegato B – Tabella riassuntiva basata sulle linee guida ISPRA (2022) e le principali delibere regionali.

Marca da bollo da €. 16,00

All'ATC .....

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( )

Pec: \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Richiesta di indennizzo **per danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a caccia programmata**, ai sensi della Legge 157/92, L.R. 59/2017, art. 8 della L.R. 28/20218, R.R. n. 5/2021 , Reg. UE 3118/2024.

IL /LA SOTTOSCRITTO/A	NATO/A	PROV.	II
IN PROPRIO O IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'			
INDIRIZZO SEDE LEGALE			
RESIDENTE NEL COMUNE DI	PROV.	CAP	VIA E NUMERO
TELEFONO/ CELLULARE	E-MAIL		PEC
CODICE FISCALE	PARTITA IVA		ASL DI COMPETENZA
IN QUALITA' DI : <input type="checkbox"/> PROPRIETARIO / COMPROPRIETARIO <input type="checkbox"/> CONDUTTORE <input type="checkbox"/> TITOLARE /RAPPR. AZIENDA AGRICOLA	SPECIE ANIMALE CAUSA DEL DANNO		
FONDO RUSTICO SITO NEL COMUNE DI	FOGLIO	PARTICELLE	
	DENOMINAZIONE AZIENDA AGRICOLA COMPLETA DI RAGIONE SOCIALE		
SUPERFICIE DANNEGGIATA HA	COLTURA DANNEGGIATA		
PRODUZIONE MEDIA(q/ha)	ENTITA' DEL DANNO (q/n. piante)		

**N.B.: Le richieste di risarcimento per danni che si verificano nei Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Naturali, Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.), Oasi di Protezione e A.F.V. non sono ristorabili dall'ATC.**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Titolo V del D.P.R. del 28 Dicembre 200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

## Dichiarazioni

- ☐ di avere subito danni causati dalla fauna selvatica specie cinghiale
- ☐ il danno si è verificato il giorno \_\_\_\_\_
- ☐ di essere coltivatore diretto;
- ☐ di essere imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs 99/2004 ;
- ☐ di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile ( art. 1);
- ☐ di essere munito di Partita IVA attiva;
- ☐ di avere/o non ricevuto nei tre anni precedenti contributi per danni da fauna selvatica per € \_\_\_\_\_  
anno \_\_\_\_\_ ;
- ☐ di essere o non essere dotato di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica alle colture, specificando in caso affermativa gli estremi della polizza \_\_\_\_\_
- ☐ che l'eventuale pagamento della somma dovuta sia effettuato secondo le seguenti modalità:  
a mezzo bonifico bancario/postale sul c/c intestato a : \_\_\_\_\_  
aperto presso l'Istituto \_\_\_\_\_
- Codice Iban:

[illegible]

**Il sottoscritto si impegna a:**

1. fornire, su richiesta, qualsiasi documento integrativo qualora se ne avvisi la necessità e **prende atto che qualora la domanda non sia compilata in ogni sua parte, la Regione può concedere 30 giorni per il suo completamento**; trascorso inutilmente tale termine, il **richiedente viene ritenuto rinunciatario** e la domanda viene archiviata;
2. comunicare tempestivamente ogni variazione (operazioni di raccolta, lavorazioni del terreno ecc...) all'ATC di \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e mail: \_\_\_\_\_ (si evidenzia che ogni mutamento dello stato dei luoghi prima del sopralluogo da parte dei tecnici di questa Regione e senza una preventiva comunicazione all'ufficio preposto comporta il mancato riconoscimento dell'indennizzo).

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

### **Pena il mancato riconoscimento dell'indennizzo:**

- qualsiasi danno deve essere comunicato alla Regione **entro OTTO GIORNI** dalla scoperta da parte del danneggiato.

**Deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:**

- Copia del fascicolo aziendale debitamente validato per le colture oggetto del danno;
- Dichiarazione aggiuntiva per regime di "*de minimis*";
- Dichiarazione assoggettabilità/non assoggettabilità ritenuta d'acconto art. 28 D.P.R. n. 600 del 1973;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Ogni altra certificazione o documentazione che il richiedente ritenga utile ai fini dell'attestazione e della valutazione del danno.

**L'ATC si riserva di effettuare il sopralluogo entro 15 gg dalla presentazione della domanda.**



**Regolamento (UE) N. 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024**  
**Dichiarazione aggiuntiva per regime "de minimis"**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, come generalizzato nell'innanzi relativa richiesta di risarcimento danni,

**PRESO ATTO**

del regime di "de minimis" così come istituito con Regolamento (UE) N. 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019 cui si fa espresso rinvio;

**DICHIARA**

ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- che, in relazione alle spese (ai danni) oggetto della richiesta di contributo (indennizzo), l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
- che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio (anno in corso e due esercizi precedenti), di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", per un importo superiore a € 50.000,00;

2.1) che l'azienda rappresentata, a titolo di aiuti "de minimis" (barrare la casella interessata):

- non ha beneficiato, nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime di "de minimis";

oppure

- ha beneficiato nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime di "de minimis":

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto concesso	Data di concessione

Tutto ciò premesso e dichiarato l'azienda rappresentata può pertanto beneficiare di ulteriori contributi in regime *de minimis* fino ad un massimo di €. \_\_\_\_\_ al fine di non eccedere l'importo massimo previsto di euro 50.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali, previsto dalla vigente normativa europea.

**DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE**

***ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:***

**Si allega copia documento di identità personale in corso di validità.**

In fede  
Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile + fotocopia documento identità)



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'****(EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000****(Esente da imposta di bollo ex art. 14 della Tabella – allegato B – D.P.R n. 642/72 e succ. modificazioni ed integrazioni)****OGGETTO: Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle imprese  
(art. 28 – D.P.R. 29.9.1973, n. 600)**

<b>IL/LA SOTTOSCRITTO/A</b>			
COGNOME E NOME			
LUOGO E DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE	
RESIDENTE A		VIA	
IN QUALITA' DI (ES. TITOLARE , AMM.RE UNICO, PRESIDENTE CONS. DI AMM.NE,ECC.)			
DELL' IMPRESA AGRICOLA			
DENOMINAZIONE (come da certificato di iscrizione al Registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)			
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
CENTRO AZIENDALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE)			
COMUNE	CAP.	PR	N. TELEFONO
<b>IN RELAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE</b>			

Valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

Che la somma da percepire è da considerarsi

- Da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta il quanto trattasi di contributo in conto impianti cioè concesso ed utilizzato per l'acquisto e l'ammodernamento di beni strumentali registrati nell'apposito registro dei cespiti ammortizzabili (vedi parte relativa agli allegati obbligatori);
- Da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto l'impresa agricola non svolge attività commerciale (imprenditore agricolo ai sensi dell' art. 2135 del C.C., così come sostituito dall' art. 1, comma 1, D. L.gls. 18 maggio 2001, n. 228 e l' impresa agricola costituita in forma di società semplice, che esercitano l'attività agricola nei limiti dell'art. 32 del TUIR)
- Da ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto il contributo è concesso a impresa agricola che svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 917/86;(imprese agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in quanto i redditi da queste prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del combinato disposto dell' art. 6, c. 3 e dell' art. 55, c. 2 lett. C), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86; e ogni qualvolta i redditi derivanti da attività agricola superino i limiti fissati dall' art. 32 del detto T.U. e, quindi, il c.d. "reddito agrario" o "catastale").
- 

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

Si allega fotocopia documento di identità

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEL DANNO**

<b>Coltura danneggiata</b>	<b>Prod. Media (q/ha)</b>	<b>Comune</b>	<b>Coordinate google maps X</b>	<b>Coordinate google maps Y</b>	<b>Foglio</b>	<b>Partic.</b>	<b>Fauna causa del danno</b>	<b>Entità danno (quintali / n. piante)</b>	<b>Superficie danneggiata (ha)</b>

**Allegato B**

Tabella riassuntiva basata sulle linee guida ISPRA (2022) e le principali delibere regionali.

Contiene i criteri di riferimento per la valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e alle strutture.

<b>Fase / Aspetto</b>	<b>Contenuto principale</b>	<b>Dettagli operativi / Criteri tecnici</b>
1. Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge 157/1992 (art. 26);</li> <li>- LR 59/2017 (art. 3 e 11);</li> <li>RR 5/2021 "Ambiti Territoriali di Caccia" (art. 5);</li> <li>- Delibere regionali</li> <li>- Linee guida ISPRA (2022)</li> </ul>	Definiscono responsabilità, procedure e criteri uniformi per la valutazione dei danni.
2. Finalità	Uniformare la stima e rendere omogenee le procedure	Garantire equità, trasparenza e coerenza tra territori e specie.
3. Segnalazione del danno	L'azienda agricola notifica entro 24–48 h all'ente competente (ATC)	La tempestività è fondamentale per evitare deperimenti o alterazioni del danno.
4. Sopralluogo tecnico	Effettuato da tecnico o perito incaricato o da tecnico regionale (art. 5 del RR 5/2021)	Rilevazione: specie responsabile, tipo di coltura, estensione, stadio fenologico, presenza di prevenzione.
5. Metodologia di stima	Dipende dal tipo di coltura	Vedi dettaglio per categoria:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminativi</li> </ul>	Campionamento aree danneggiate e confronto con aree indenni	% di perdita di resa × prezzo medio unitario
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigneti / Oliveti /</li> </ul>	Conteggio frutti/grappoli	Media ponderata per ettaro ×

Frutteti	danneggiati per pianta o filare	prezzo medio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Colture ortive / Foraggiere</li> </ul>	Peso del prodotto perso rispetto all'atteso	Produzione mancata × prezzo di mercato
<ul style="list-style-type: none"> <li>Strutture (recinzioni, impianti)</li> </ul>	Stima diretta dei costi di ripristino	Basata su preventivi o tariffe regionali
6. Valutazione economica	Applicazione di prezzi agricoli medi camerali o regionali	<p>Possibili riduzioni se mancata prevenzione danno parziale.</p> <p>In caso di mancata prevenzione per le colture di cui al punto 9 il danno non è risarcito.</p>
7. Documentazione	Verbale di sopralluogo e perizia tecnica	Include foto, mappe, calcoli, valori unitari, note sulle misure di prevenzione
8. Liquidazione	L'ATC o la Regione, a seconda le competenze di cui all'art. 5 del RR 5/2021, determina l'indennizzo	In base a tariffe regionali o importi standard
9. Prevenzione (condizione per l'indennizzo per le ortive)	Misure attive e passive di difesa per le colture ortive	Recinzioni elettrificate, dissuasori acustici/olfattivi. In aree soggette a vincoli di interesse storico-artistico o paesaggistico i muretti a secco, purchè risultano ben mantenuti e di altezza non inferiore a m 1,50
10. Riferimenti tecnici principali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISPRA (2022) Linee guida nazionali</li> <li>- CREA (2019) Metodi di valutazione economica</li> <li>- Delibere regionali</li> </ul>	Allegati tecnici e modulistica.



**REGIONE  
PUGLIA**

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale**

**Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali**